

Abstract. *Con riferimento ad un contratto di mutuo con tasso variabile e piano di ammortamento alla «francese», al fine di effettuare il conteggio volto alla verifica del rispetto del tasso soglia di usura non si può procedere alla mera sommatoria ex ante dell'interesse convenzionale e interesse moratorio; invero, gli interessi di mora sulla rata composta di mutuo possono determinare usura, ma solo se computati sull'intera rata, comprensiva a sua volta di interessi convenzionali.*

Anche nell'ipotesi in cui gli interessi moratori fossero di per sé stessi dichiarati usurari, la nullità che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., investe la clausola che li prevede, non si estenderebbe tout court agli interessi corrispettivi, in quanto concreterebbe una ipotesi di nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c.

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S.M. ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...) /2014 promossa da:

A.F., (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. M.B., elettivamente domiciliato in (...) presso il difensore avv. B.M.;

ATTORE

contro

U.B. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. U.B., elettivamente domiciliato in (...) presso il difensore avv. B.U.;

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA
DECISIONE

La parte attrice, premesso di aver stipulato, in data 20 luglio 2011, con l'istituto di credito convenuto, un contratto di mutuo a tasso variabile con rimborso "alla francese", ha dedotto che il tasso di interesse applicato, sulla base delle condizioni contrattuali previste (ossia, un tasso variabile pari alla quotazione Euribor a tre mesi arrotondato allo 0,5 successivo maggiorato di 1,60 punti percentuali e maggiorato, per il caso di mora, di tre punti percentuali), fosse superiore al tasso usura previsto sulla base della rilevazione della Banca d'Italia, per operazioni similari, al momento della conclusione del contratto. In particolare, ha dedotto che, fissato il "tasso-soglia" nella misura del 7,99%, il contratto di mutuo prevedesse un tasso di interesse globalmente considerato quantificabile nella percentuale del 9,00%, derivante alla somma del tasso "ordinario" con quello di mora.

Argomentando quindi dall'indirizzo espresso dalla sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013 della Cassazione civile, ha concluso chiedendo di "dichiarare che gli interessi praticati al contratto di mutuo...sono usurari" e che, pertanto, "dichiarata nulla la clausola che prevede il pagamento di tassi di interessi siffatti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815 c.c." venisse dichiarato "che non sono dovuti interessi per la restante durata del contratto", nonché chiedendo di "condannare la

convenuta alla restituzione degli importi eventualmente medio tempore corrisposti”, oltre al risarcimento del danno soggettivo *ex art.* 2059 c.c., quantificato in euro 25.000,00, vinte le spese.

L’istituto di credito convenuto si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda; in particolare, ripercorsa la distinzione funzionale tra interessi corrispettivi e di mora, ha dedotto l’arbitrarietà della tesi della “sommatoria” delle due distinte tipologie di tassi ai fini del raffronto con il tasso soglia, facendo rilevare come ai fini della valutazione di usurarietà dovesse considerarsi, distintamente e singolarmente, il solo tasso di mora, come convenzionalmente stabilito, con l’ulteriore conseguenza che, anche in caso di ipotizzabile usurarietà del tasso di mora, resterebbe comunque valida la pattuizione del tasso corrispettivo mentre non sarebbero dovuti gli interessi di mora, quale tasso sostitutivo, per il caso di inadempimento.

Sulle basi di tali argomentazioni, ha dunque concluso per il rigetto della domanda.

Senza necessità di procedere ad attività istruttoria ed all’esito dello scambio delle memorie *ex art.* 183, comma 6, c.p.c. e delle note conclusionali autorizzate in vista della discussione orale, deve rilevarsi quanto segue.

Dato atto che le condizioni contrattuali pattuite in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato dalle parti in causa (vds. doc. n. 1 della produzione di parte attrice) sono quelle riprodotte dall’attore nelle premesse del proprio atto introduttivo (e di cui si è dato *supra* contezza), deve rilevarsi come la prospettazione di parte attrice prenda avvio dalla sentenza della Suprema Corte (la pronunzia n. 350 del 9 gennaio 2013) che, nella parte motiva, afferma che gli interessi moratori rilevano ai fini del rispetto della soglia di usura giacché anche tale categoria di interessi concorre, insieme agli altri oneri posti a carico della parte mutuataria, alla determinazione del tasso complessivo da raffrontare al tasso soglia.

Pertanto, sulla base di tale premessa, il primo argomento speso dalla prospettazione dell’attore è di carattere letterale, considerando usurari gli “interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo”, e quindi anche a titolo d’interessi moratori. Un ulteriore argomento, richiamando la sentenza costituzione n. 29 del 25 febbraio 2002, riposa, nella prospettazione dell’attore, nell’omogeneità del criterio previsto dalla l. n. 108 del 1996 ai fini dell’accertamento del carattere usurario degli interessi e, ancora, nell’ulteriore circostanza che, laddove il contratto stabilisca, come nel sistema “alla francese”, che la maggiorazione prevista per la mora si applichi sull’intera rata, comprensiva anche di una quota degli interessi a quel momento maturati, debba comunque procedersi alla sommatoria dei due tassi ai fini del raffronto con il tasso-soglia in quanto una condizione di colpevole ritardo non giustificherebbe la validità di un’obbligazione restitutoria contraria al principio generale posto dalla legge.

La questione che si prospetta è, dunque, strettamente inerente ai mutui a tasso fisso nei quali, per il piano di ammortamento, ogni rata comprende capitale ed interessi sicché, scaduta la rata, si pone il problema, per l’ipotesi di inadempimento, del cumulo degli interessi convenzionali e moratori (e quindi di verificare, *ex ante*, la possibilità di aggiungere gli stessi).

Occorre in proposito dare atto che, nella giurisprudenza di merito, è diffuso l’orientamento che esclude il cumulo tra le due categorie di interessi, argomentando dal fatto gli interessi convenzionali, scaduta la rata, diventano automaticamente capitale ovvero perché, nei contratti di mutuo a tasso fisso, la rata del piano di ammortamento prevede quote di capitale ed interesse onde, alla scadenza della rata, per cui non può porsi un problema di cumulo del tasso di mora con quelli che solo originariamente erano interessi (cfr. Trib. Napoli, 4 giugno 2014). Pertanto, trasformati alla scadenza gli interessi corrispettivi in capitale, non vi sarebbe ragione per sommare, nell’ambito di un riscontro *ex ante* che prescindia dal verificarsi della condizione dell’inadempimento, il saggio convenzionale ed il saggio moratorio, mentre potrebbe ravvisarsi un’ipotesi di usura solo ove il tasso di mora in sé considerato e calcolato su capitale ed interessi scaduti ed ormai divenuti quota capitale, sia superiore al tasso soglia. Altri giudici di merito, ancora, hanno evidenziato come la

giurisprudenza di legittimità non abbia mai autorizzato la sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi, avendo semplicemente, e correttamente, sommato il tasso degli interessi corrispettivi con la maggiorazione (il c.d. “*spread*”) prevista per calcolare i tassi moratori. In altre parole, è stato semplicemente confermato che i tassi moratori, spesso determinati in contratto come sommatoria tra tasso degli interessi corrispettivi e *spread* fisso, vanno confrontati, di per sé, con la soglia di usura senza essere stata autorizzata alcuna addizione del saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. La medesima giurisprudenza avverte, poi, che gli interessi di mora sulla rata composta di mutuo possono determinare usura, ma solo se computati sull’intera rata comprensiva di interesse (Trib. Treviso, 11 aprile 2014, “*Se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del primo sarebbe nulla ex art. 1815, II comma, c.c., è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso dimora. Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell’interesse di mora sull’intera rata, comprensiva di interessi, sommato all’interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi, questa, di difficile verifica*”).

Sotto tale profilo, si rileva, quindi, la non fondatezza della prospettazione della parte attrice, basata su una semplice sommatoria *ex ante* delle due differenti tipologie di tasso (ed invero, a differenza di quanto riscontrato nelle stesse sentenze di legittimità citate dall’attore, il superamento del tasso-soglia deriva, nel caso di specie, unicamente dalla tesi, francamente non sostenibile, della sommatoria dei due tassi), senza alcun riferimento alla differente questione da ultimo prospettata.

Anche, tuttavia, a dubitare della possibilità di computare gli interessi moratori (costituiti dal saggio degli interessi corrispettivi aggiunto lo *spread* ulteriore) sull’intera rata, già comprensiva degli interessi convenzionali, non ne consegue *tout court* la fondatezza della pretesa dell’attore, secondo cui il regime normativo di interessi moratori invalidi comporterebbe l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., con la conseguenza che il mutuatario (pur se tenuto alla restituzione immediata) dovrebbe restituire solo il capitale ma non gli interessi, di qualsivoglia natura (e dunque anche quelli corrispettivi).

A tale proposito, deve prendersi le mosse dalla ricostruzione dommatica dell’interesse di mora come interesse condizionato dall’inadempimento. Orbene, è da ritenere, ai fini del riscontro dell’usurarietà del tasso di mora, che il momento della comparazione deve essere comunque quello della pattuizione: ed invero, gli interessi moratori, sebbene dovuti solo ove si verifichi l’inadempimento, sono previsti nel contratto, onde la loro determinazione è sempre iniziale.

Si tratta quindi, come è stato affermato in alcuni commenti, di prospettare una usura originaria, ma condizionata all’inadempimento.

In ogni caso, tuttavia, anche ad ammettere che gli interessi moratori siano usurari (questione che non è il caso in esame, laddove il superamento del tasso soglia deriva solo dalla sommatoria *ex ante* dei due tassi), la nullità non si estenderebbe comunque agli interessi corrispettivi. Queste, ad avviso del giudicante, le ragioni. Parte della giurisprudenza di merito che si è occupata della questione ha messo in evidenza come la illiceità degli interessi moratori determini un fenomeno di nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 1, per cui restano comunque dovuti gli interessi corrispettivi, indipendentemente dal fatto che la banca abbia o meno preteso gli interessi moratori.

Secondo un diverso orientamento, essendo la clausola sugli interessi di mora distinta da quella sugli interessi corrispettivi, la nullità della prima non coinvolgerebbe la clausola degli interessi corrispettivi. In questo senso il Tribunale di Milano (Trib. Milano, 16 giugno 2014) in presenza di un tasso di mora esorbitante dalla soglia d’usura, ha comunque circoscritto la sanzione prevista dall’art. 1815 c.c. esclusivamente agli interessi di mora: “nel condividersi il principio affermato dalla Corte secondo cui la verifica del rispetto del tasso soglia va estesa alla pattuizione del tasso di mora,

ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso mora sarebbe nulla, *ex art. 1815 comma 2 c.c.* (e quindi non applicabile), con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia)". Ha affermato, ancora, altra pronunzia di merito (Trib. Milano, ord. 28 gennaio 2014) come la "*circostanza che il tasso di mora nominale sia oggetto di autonoma verifica di rispetto del tasso soglia, trova ragione nella sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempienza*".

Una simile conclusione pare condivisibile sulla base del rilievo che gli interessi moratori (a differenza di quanto prospettabile nella differente ipotesi in cui lo sfioramento del tasso soglia derivi, in ipotesi, dal computo della c.m.s. ovvero degli oneri derivanti da una polizza fideiussoria, che trovano applicazione comunque essendo una componente del costo del prestito che fin dall'inizio è destinata sempre e comunque a gravare sul cliente) sono solo eventuali, in quanto collegati all'inadempimento. La clausola che fissa gli interessi moratori disciplina, infatti, gli oneri economici del mutuatario per il caso del mancato rispetto delle scadenze di pagamento, aspetto distinto dalla regolamentazione pattizia destinata a disciplinare giuridicamente l'assetto economico del rapporto nel suo regolare svolgimento e che si compendia nella previsione dell'interesse corrispettivo.

Pertanto, ciò che viene ad essere sanzionato, pur nell'ottica legislativa di sanzionare forme di approfittamento, è solo la seconda clausola contrattuale, che disciplina prevista per l'ipotesi di inadempimento in quanto esso solo usurario (e non anche il tasso corrispettivo).

All'obiezione derivante dalla natura derogatoria della sanzione speciale regolata dall'art. 1815, comma 2, c.c. rispetto alla norma generale prevista dall'art. 1419 c.c., può replicarsi come, in disparte l'argomento "quantitativo" secondo cui una interpretazione difforme da quella sostenuta determinerebbe un insostenibile effetto "premierale" per il debitore inadempiente (qualsiasi debitore si renderebbe volontariamente inadempiente, sì da passare dal rapporto contrattuale valido ed oneroso a quello invalido e, quindi, gratuito), l'art. 1815 c.c. contenga una disposizione che sanziona gravemente il mutuante per l'abuso della libertà contrattuale della controparte ma che, al tempo stesso, salvaguarda la validità complessiva del rapporto, evitando che il mutuatario, a seguito della declaratoria di nullità contrattuale, debba restituire immediatamente l'intera sorta capitale (essa infatti, investirebbe inevitabilmente l'intero negozio *ex art. 1419 c.c.*, visto che l'onerosità del prestito è essenziale nella volontà del mutuante).

Pertanto, laddove sia nulla solamente la clausola relativa agli interessi moratori, resta comunque, espunta tale previsione illegittima, un valido regolamento del rapporto che disciplina sia i tempi della restituzione della somma mutuata sia la misura degli interessi convenzionali leciti, onde il mutuatario non è tenuto a restituire immediatamente il capitale mentre, rispetto alla posizione del mutuante, il contratto attribuisce, nello svolgimento "regolare" del rapporto, vantaggi economici complessivi ritenuti legittimi.

La domanda dell'attore, tesa quindi alla declaratoria di nullità della clausola relativa alla previsione degli interessi moratori al fine di pretendere la gratuità del contratto ("...che non sono dovuti interessi per la restante durata del contratto"), non appare quindi, neppure sotto tale aspetto, fondata e condivisibile (non essendo neppure prospettato che l'attore fosse inadempiente rispetto all'obbligo di restituzione previsto nel piano di ammortamento).

La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.

Le spese di lite devono essere poste a carico della parte attrice, soccombente, in base alla regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore contenuta entro il limite medio dello scaglione di valore di cui al D.M. 55/2014 commisurato all'entità della domanda (causa di valore indeterminato, complessità bassa) .

Non osta l'ammissione della parte soccombente al gratuito patrocinio, dato che (cfr. Cass. n. 10053 del 19/06/2012) *“il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.p.r. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare”*.

P. Q. M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna altresì l'attore alla refusione delle spese processuali che liquida euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15,00% del compenso, IVA e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Perugia, li 28 gennaio 2016

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Perugia, 28 gennaio 2016

Il Giudice